

Direttive della Federazione Svizzera di Volo Libero FSVL

sull'

esame attitudinale per piloti di parapendio biposto livello 3

1. Generalità

- 1.1. Il superamento dell'esame attitudinale per piloti di parapendio biposto livello 3 permette di effettuare voli in biposto (pilota-passeggero). La durata della validità per i voli commerciali è limitata a 3 anni (fino alla fine dell'anno) e può essere rinnovata a norma del paragrafo 7.2.
- 1.2. L'esame attitudinale per l'ottenimento della licenza ufficiale per piloti di parapendio biposto livello 3 è composto da due esami parziali, da assolvere nel seguente ordine:
 - esame parziale teorico
 - esame parziale pratico "voli biposto"
- 1.3. In aggiunta deve essere superato l'esame parziale "voli mono", nel caso il candidato non l'abbia già superato con successo in occasione degli esami per piloti di parapendio biposto livello 1 o per istruttori di volo in parapendio (ai sensi delle disposizioni al paragrafo 1.6.). Fanno stato le normative della direttiva sull'esame per piloti di parapendio biposto livello 1 della versione "Luglio 2019".
- 1.4. La FSVL nomina l'esperto o gli esperti incaricati di presiedere ai rispettivi esami.
- 1.5. Un esame parziale teorico non superato può essere ripetuto al più presto dopo un nuovo periodo di preparazione di 12 giorni. Un esame parziale pratico non superato può essere ripetuto al più presto dopo un nuovo periodo di preparazione di 2 mesi.
- 1.6. L'intero esame attitudinale deve essere portato a termine entro 36 mesi dal superamento del primo esame parziale. Se tra il superamento del primo esame parziale e la data dell'ultimo esame parziale trascorrono più di 36 mesi, i precedenti esami parziali devono essere ripetuti e superati prima.
- 1.7. La licenza ufficiale per pilota di parapendio biposto livello 3 viene consegnata al candidato al più tardi 30 giorni dopo il superamento degli esami.
- 1.8. Chi ha superato l'esame attitudinale riceve un'autorizzazione valida per 30 giorni che permette di esercitare l'attività per la quale è necessaria la licenza.
- 1.9. Detentori di una licenza ufficiale per piloti di delta biposto A, all'esame parziale teorico verranno esaminati soltanto nelle materie "conoscenza del materiale" e "pratica di volo".
- 1.10. Per i titolari di licenze estere, la FSVL si riserva il diritto di decidere in ogni singolo caso un'eventuale riduzione delle materie d'esame e fornisce al candidato un attestato corrispondente. Il candidato deve presentare questo attestato all'esperto esaminatore.
- 1.11. I candidati devono presentarsi agli esami con un documento d'identità ufficiale con fotografia.
- 1.12. Gli esperti d'esame sono autorizzati a dare istruzioni nel contesto degli esami. Le loro direttive devono essere seguite. Chi contravviene alle direttive e/o alle istruzioni viene escluso dall'esame.
- 1.13. Se per motivi di salute del candidato si teme che vi sia un'elevata probabilità di mettere in pericolo passeggeri o terzi, al candidato può essere richiesto di presentare un parere o un certificato medico che faccia specifico riferimento a tale timore. Successivamente è facoltà della FSVL effettuare ulteriori accertamenti e chiedere al candidato di esibire ulteriore documentazione. Prima della decisione definitiva occorre ripresentare al candidato in questione eventuali nuovi documenti e informazioni affinché possa esprimere un proprio parere in merito. L'esclusione avviene con la non ammissione a corsi o esami o il mancato rilascio della licenza. L'esclusione definitiva dev'essere motivata con decisione impugnabile. Nel periodo della procedura il candidato può partecipare a corsi ed esami in cui è possibile escludere un pericolo per passeggeri o ospiti (ad es. corsi ed esami di teoria).

2. Iscrizione

- 2.1. I candidati si informano sul luogo, la data e l'orario dell'esame consultando il calendario degli esami pubblicato dalla FSVL.
- 2.2. L'iscrizione agli esami parziali pratici deve pervenire in forma scritta al Segretariato della FSVL almeno 14 giorni prima della data prevista per l'esame in questione. Per l'esame parziale teorico vale un termine di 7 giorni.
- 2.3. L'iscrizione all'esame parziale teorico è ammessa soltanto ai piloti di parapendio biposto livello 1 e l'iscrizione all'esame parziale "voli biposto" soltanto se l'esame parziale teorico e l'esame parziale pratico "voli mono" sono stati superati. Tutte le ulteriori condizioni ai sensi del paragrafo 4.1 e 5.1 devono essere soddisfatte al momento dell'esame parziale in questione e i documenti corrispondenti devono essere presenti.
- 2.4. I candidati ricevono una conferma scritta dopo l'iscrizione.
- 2.5. All'esame parziale teorico possono partecipare 30 candidati al massimo, all'esame parziale pratico 20 candidati al massimo. I candidati vengono considerati secondo l'ordine d'arrivo delle iscrizioni.

3. Tasse

- 3.1. Il candidato versa le tasse conformemente all'ordinanza sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC, RS 748.112.11) e al regolamento sulle tasse della FSVL, sull'apposito conto bancario della FSVL.

4. Esame parziale teorico

- 4.1. All'esame parziale sono ammessi soltanto i candidati che
 - hanno compiuto 20 anni
 - sono titolari della licenza ufficiale per pilota di parapendio biposto livello 1.
- 4.2. L'esame parziale comprende le seguenti materie:
 - aerodinamica
 - meteorologia
 - legislazione
 - conoscenza del materiale
 - pratica di volo
 - assistenza al passeggero
- 4.3. L'esame parziale si svolge in forma scritta mediante il questionario di domande e risposte della FSVL. Le domande si basano sulla documentazione didattica della FSVL. Il tempo concesso per rispondere alle domande non può essere oltrepassato. Come mezzo ausiliario è ammesso unicamente l'occorrente per scrivere. Scaduto il tempo prescritto, i questionari di domande e risposte devono essere consegnati all'esperto incaricato.
- 4.4. L'esame parziale è considerato superato quando il candidato ha risposto correttamente almeno all'80% delle domande in ogni materia. Il risultato dev'essere comunicato al candidato subito dopo la fine dell'esame parziale. I candidati che non hanno superato singole materie, possono ripeterle in occasione di un esame parziale successivo. I candidati che non hanno superato oltre la metà delle materie, devono ripetere l'esame in tutte le materie. Di regola, ai candidati che ripetono l'esame viene consegnato un questionario differente da quello degli esami precedenti.
- 4.5. Tutti i questionari delle risposte dei candidati con l'indicazione del risultato dell'esame sono da inviare dall'esperto incaricato entro 3 giorni al Segretariato della FSVL.

5. Esame parziale pratico "voli biposto"

- 5.1. All'esame parziale sono ammessi soltanto i candidati che
 - hanno superato l'esame parziale teorico biposto livello 3, istruttore di volo o aspirante istruttore di volo (inclusa la materia "assistenza al passeggero") e l'esame parziale pratico "voli mono"

- dall'ottenimento della licenza ufficiale per piloti di parapendio biposto livello 1 hanno effettuato almeno 30 voli alti in 5 diversi siti di volo, tutti documentati nell'apposito libretto di controllo, con almeno tre piloti di parapendio differenti o con allievi di parapendio legittimati, sotto la sorveglianza di un istruttore di volo titolare delle licenze ufficiali di istruttore di volo in parapendio e biposto livello 3, e possono comprovarli come "passeggero". I piloti/allievi accompagnatori devono confermare ogni volo con la loro firma nel libretto di controllo. Alla fine della formazione, l'istruttore di volo deve confermare con la propria firma l'idoneità del candidato all'esame
 - hanno assolto un corso di "assistenza al passeggero" riconosciuto della FSVL
 - sono accompagnati da un pilota di parapendio o un allievo di parapendio legittimato (con il permesso scritto del suo istruttore di volo) che non sia lui stesso detentore di una licenza ufficiale per piloti di parapendio biposto livello 1, 2 o 3 e neanche candidato allo stesso esame ("passeggero")
 - sono in grado di presentare all'esperto incaricato le licenze prescritte e l'attestato di assicurazione responsabilità civile per danni a terzi obbligatoria per il volo in biposto
 - con la loro firma sul protocollo d'esame consegnato prima dell'esame dall'esperto incaricato confermano di
 - aver preso conoscenza delle presenti direttive e
 - considerarsi pronti per l'esame.
- 5.2.** L'equipaggiamento di volo personale del candidato comprende: paracadute d'emergenza per biposto, caschi di protezione appropriati, scarpe robuste e parapendio biposto riconosciuto come omologato dalla FSVL, che il pilota vola nella fascia di peso autorizzata.
- 5.3.** Durante l'esame parziale sono presenti almeno un esperto in decollo e uno in atterraggio.
- 5.4.** L'esame parziale si svolge in una zona di volo dove il dislivello fra decollo e atterraggio permette un'esecuzione irreprensibile del programma di volo prescritto con un parapendio idoneo. L'atterraggio deve essere segnato chiaramente con un cerchio sul terreno del diametro di 30 m e munito di una manica a vento ben visibile.
- 5.5.** Al più tardi il giorno dell'esame, gli esperti stabiliscono il luogo definitivo dello svolgimento. A seconda delle condizioni meteorologiche il luogo dell'esame può essere spostato anche durante l'esame in corso. Nel caso non fosse possibile portare a termine l'intero esame parziale entro il lasso di tempo previsto, in seguito a interruzione decisa dagli esperti, il candidato ha la possibilità di continuarlo in una data successiva. La conclusione di un esame interrotto necessita di una nuova iscrizione al Segretariato della FSVL.
- 5.6.** Le condizioni meteorologiche, topografiche e di volo devono permettere una valutazione impeccabile dell'abilità di volo del candidato. Con il suo decollo, il candidato accetta il sito di volo, le direttive d'esame e gli esperti.
- 5.7.** L'esame parziale comprende 3 incarichi, ciascuno suddiviso in diversi compiti. Per l'intero esame parziale il candidato può utilizzare unicamente lo stesso parapendio. In caso di danneggiamento tecnico con conseguenze sulla sicurezza di volo, l'esame parziale può essere continuato con un parapendio dello stesso tipo. In questo caso è necessario informare prima l'esperto.
- 5.7.1.** In ogni incarico devono venir svolti diversi programmi di volo. Per quanto concerne la preparazione di volo e di decollo, decollo, avvicinamento e atterraggio valgono gli stessi compiti:
- a) Preparativi di volo e di decollo: la preparazione di volo comprende le riflessioni del candidato sulla zona di decollo, la traiettoria di volo, la zona di atterraggio, le condizioni meteorologiche, lo spazio aereo e le normative, come pure l'assistenza al passeggero. La preparazione al decollo comprende il dispiegamento appropriato del parapendio e il controllo dei 5 punti conformemente al regolamento didattico della FSVL.
 - b) Decollo: gonfiaggio del parapendio, controllo visivo dello stesso ed eventuali correzioni, accelerazione e decollo adeguati alle condizioni del vento e del terreno.
 - c) Avvicinamento: l'avvicinamento inizia sopravvento rispetto al punto d'atterraggio, nella fase del sottovento, dove la perdita di quota deve avvenire nel senso di virata prestabilito dall'esperto. Dopo il sottovento viene effettuata una virata, in seguito la base, poi un'altra virata, ed infine il finale. Se la quota di volo è insufficiente, la base può essere tralasciata oppure, l'eventuale eccesso di quota può essere smaltito rifacendo la base con curve di 200° al massimo. Nel finale si possono effettuare delle curve a S di 90° al massimo dall'asse del finale stesso. Gli ultimi 5 secondi del finale, immediatamente prima del contatto con il suolo, devono essere volati in linea retta.
 - d) Atterraggio: l'atterraggio deve avvenire controvento e, sia dal candidato che dal passeggero che lo accompagna, in modo ineccepibile in piedi, nel cerchio segnato del diametro di 30 m. Prima dell'atterraggio, il candidato e il "passeggero" o la loro attrezzatura non devono toccare il suolo fuori da questo cerchio. Al momento dell'atterraggio, il candidato e il "passeggero" devono toccare il suolo unicamente con i piedi e con nessun'altra parte del corpo o dell'attrezzatura. L'atterraggio è considerato concluso dal momento che la vela è distesa a terra e priva di aria.

- 5.7.2.** Programma di volo incarico I: tre virate di 360° a destra senza interruzione con entrata e uscita su un asse prestabilito in 25 secondi al massimo. Il programma di volo deve essere compiuto sopra la zona d'osservazione e ad una quota stabilite in precedenza dall'esperto.
- 5.7.3.** Programma di volo incarico II: una virata di 360° a sinistra, poi una virata di 360° a destra e successivamente un'altra virata di 360° a sinistra senza interruzione con entrata e uscita su un asse prestabilito in 35 secondi al massimo. Il programma di volo deve essere compiuto sopra la zona d'osservazione e ad una quota stabilite in precedenza dall'esperto.
- 5.7.4.** Programma di volo incarico III: una virata di 90° a sinistra, poi una virata di 180° a destra, seguita da una virata di 180° a sinistra e da un'altra virata a 180° a destra, infine ritorno sull'asse iniziale con una virata di 90°, senza interruzione con entrata e uscita su un asse prestabilito in 35 secondi al massimo. Il programma di volo deve essere compiuto sopra la zona d'osservazione e ad una quota stabilite in precedenza dall'esperto.
- 5.8.** Ogni compito è valutato singolarmente da un esperto e iscritto in un protocollo d'esame. Gli incarichi sono considerati adempiuti quando il candidato ha terminato tutti i compiti. Dei 3 incarichi, al massimo 2 possono essere ripetuti una volta ciascuno. Nel caso di mancata riuscita di uno o più compiti, il candidato deve ripetere l'intero incarico.
- 5.9.** Se un atterraggio avviene a più di 120 m dal centro del cerchio tracciato, l'esame parziale è considerato non superato.
- 5.10.** Un esperto può interrompere l'esame in qualsiasi momento, se il candidato è chiaramente impreparato o se mette in pericolo la propria sicurezza o quella di terzi. In questo caso, l'esame è considerato non superato.
- 5.11.** A seguito di un danno al parapendio causato dal candidato stesso, l'esame parziale è considerato non superato.
- 5.12.** Se durante l'esame parziale il candidato viola le prescrizioni dell'ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS, RS 748 941), l'esame è considerato non superato.
- 5.13.** Il risultato dev'essere comunicato al candidato subito dopo l'esame parziale. I candidati che non hanno superato l'esame parziale devono ripeterlo per intero.
- 5.14.** Tutti i protocolli d'esame, i fogli di controllo della formazione, come pure le licenze dei candidati che hanno superato l'esame parziale sono da inviare dagli esperti, entro 3 giorni, al Segretariato della FSVL.

6. Ricorsi

- 6.1.** Contro una decisione d'esame negativa può essere richiesta una motivazione alla FSVL entro 5 giorni dall'avvio della procedura, in forma scritta e a pagamento.
- 6.2.** Contro la motivazione scritta e la decisione d'esame negativa può essere inoltrato un ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso è da inoltrare entro 30 giorni dalla ricevuta della motivazione scritta. Il termine di ricorso decorre dal giorno seguente la ricevuta della motivazione scritta. Il ricorso è da inoltrare in doppia copia. È da redigere in una lingua nazionale e viene richiesto di motivare il ricorso con dei mezzi di prova e la firma del querelante o del suo rappresentante. La decisione d'esame contestata, la motivazione e i documenti in merito ai mezzi di prova, se presenti, sono da allegare dal querelante.

7. Durata di validità e rinnovo

- 7.1.** La licenza per piloti di parapendio biposto livello 3 è limitata a 3 anni fintanto che viene utilizzata per effettuare voli commerciali (licenza per pilota di parapendio biposto livello 3). Se la licenza viene acquisita nel corso dell'anno, il periodo di validità si estende fino alla fine dell'anno.
- 7.2.** Al fine di prolungare la durata di validità per voli commerciali per un nuovo periodo di 3 anni, si devono:
- dopo aver ottenuto la licenza ufficiale biposto livello 3, rispettivamente dopo il suo ultimo rinnovo, comprovare (fornire una prova) in totale almeno 50 voli in biposto, dei quali almeno 10 all'anno, oppure
 - assolvere un corso d'aggiornamento per biposto riconosciuto dalla FSVL, oppure
 - superare un esame parziale pratico "voli biposto" per piloti di parapendio biposto livello 1.
- 7.3.** Il pilota deve redigere i giustificativi dei voli per il triennio in corso e per il triennio precedente e conservarli. Le prove dei voli effettuati devono essere documentati chiaramente con dei giustificativi (ad esempio certificato di salario, dichiarazione fiscale) o con delle fatture dell'onorario, oppure con delle prove di volo con il nome del pilota, nome del passeggero, sito di volo e data.

-
- 7.4.** Se scade la validità della licenza per piloti di parapendio biposto livello 3, il pilota può effettuare soltanto voli non commerciali con passeggeri senza licenza di parapendio (licenza per piloti di parapendio biposto livello 2).
- 7.5.** Per riottenere una licenza la cui validità è scaduta, il pilota deve:
- assolvere un corso d'aggiornamento per biposto riconosciuto dalla FSVL, oppure
 - superare un esame parziale pratico "voli biposto" per piloti di parapendio biposto livello 1.

8. Disposizioni finali

- 8.1.** La presente direttiva sostituisce quella approvata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile il 12.07.2022.
- 8.2.** Per l'interpretazione della presente direttiva fa stato il testo in tedesco.
- 8.3.** La presente direttiva entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Ufficio federale dell'aviazione civile.

Approvato il: 29.03.2023

Approvato il: 15.05.2023

Federazione Svizzera di Volo Libero

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

Urs Frei, Presidente Christian Boppart, Direttore

Fritz Messerli, Vicedirettore